



## **Politica per la gestione delle operazioni personali**

**Documento Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione  
del 10 maggio 2010**

**Aggiornamento del 25.03.2013**

**Aggiornamento del 26.10.2015**

**Aggiornamento del 28.11.2016**

**Aggiornamento del 26.02.2018**

**Redatto da: Area Risk Management Compliance**

**Verificato da: Area Finanza**

**Visto da: Direzione Generale**

## INDICE

<b>I. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>II. RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI</b> .....	<b>4</b>
<b>III. CONTENUTI DEL DOCUMENTO</b> .....	<b>5</b>
3.1 DESTINATARI DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI .....	5
3.2 DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE .....	6
<b>IV. OBBLIGHI E COMPORAMENTI VIETATI</b> .....	<b>8</b>
4.1 OPERAZIONI PERSONALI VIETATE .....	8
4.2 DIVIETI SU CONSIGLI O SOLLECITAZIONI .....	9
4.3 DIVIETI SU COMUNICAZIONI .....	9
<b>V. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITA' DEI SOGGETTI RILEVANTI</b> .....	<b>10</b>
<b>VI. CASI DI INAPPLICABILITA' DELLA POLICY</b> .....	<b>12</b>
<b>VII. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI</b> .....	<b>13</b>
<b>VIII. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI</b> .....	<b>14</b>
<b>IX. SANZIONI</b> .....	<b>15</b>
<b>X. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY</b> .....	<b>16</b>

## I. PREMESSA

Il presente documento della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi (di seguito Banca), denominato Politica per la gestione delle operazioni personali (di seguito Policy), descrive la politica di gestione delle operazioni personali compiute dai soggetti rilevanti adottata in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*), nella Direttiva 2006/73/CE o Direttiva di Livello 2 (di seguito Direttiva L2), nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito TUF), nel Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29/10/07 (di seguito Regolamento Congiunto), nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190/07 (di seguito Regolamento Intermediari).

La presente Policy ottempera, in particolare, a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Queste linee guida si applicano a tutti coloro che hanno rapporti con la Banca, e sono parte integrante delle disposizioni che regolano il rapporto individuale di lavoro con la Banca stessa.

## II. RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le disposizioni della presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

I principi e le procedure contenute nella *Policy* sono integrate dai seguenti atti di normativa interna adottati dalla Banca:

- Policy per la gestione dei conflitti di interesse
- Policy per la gestione degli incentivi
- Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini
- Regolamento disciplinare aziendale
- Codice etico

Le disposizioni contenute nei predetti atti di normativa interna devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste in altre procedure o regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

In aggiunta a quanto previsto dal capitolo VII denominato “Conoscenza della Policy da parte dei soggetti rilevanti”, al fine di assicurare presso tutti i Destinatari delle procedure descritte di seguito la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso mediante ordini di servizio.

### III. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La presente *Policy* descrive le procedure interne adottate dalla Banca ai sensi dell'art. 18, titolo II, parte 2 del Regolamento Congiunto per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

In particolare individua:

- i **Destinatari** della disciplina interna sulle operazioni personali;
- i **comportamenti** vietati;
- le **restrizioni all'operatività** dei soggetti rilevanti;
- i **casi di inapplicabilità** della Policy;
- le **misure per assicurare la conoscenza** della Policy da parte dei soggetti rilevanti;
- le misure per assicurare **la notifica alla Banca delle operazioni personali**;
- le misure per assicurare la **registrazione delle operazioni personali**;
- le **sanzioni**;
- le **modalità di aggiornamento e revisione** della presente Policy.

#### 3.1 DESTINATARI DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI

I Destinatari delle disposizioni contenute nella presente Policy sono i **soggetti rilevanti** definiti nel Regolamento Congiunto, parte I all'art. 2 comma 1 lett. p) e precisamente il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- componenti degli organi aziendali, dirigenti o promotori finanziari;
- dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

che, nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca:

- sia coinvolto in attività che possono dare origine a conflitti di interesse<sup>1</sup>;
- abbia accesso ad informazioni privilegiate di cui all'art. 181 TUF;

---

<sup>1</sup> Cfr. *Policy per la gestione dei conflitti di interesse*

- abbia accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti.

Ai fini della presente Policy sono considerate *informazioni*:

- *privilegiate* quando l'informazione ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.
- *confidenziali* tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti.

### **3.2 DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE**

Per *operazione personale*, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. u) del Regolamento Congiunto, si intende un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di<sup>2</sup>, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
- l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
  - a) il soggetto rilevante;
  - b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
  - c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

---

<sup>2</sup> Si ritiene che vi rientrino tutti i rapporti in cui compaiano soggetti rilevanti in qualità di intestatari, cointestatari o delegati.

Per “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela” si intende soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
- i figli del soggetto rilevante;
- ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale.

L’art. 2 c. 1. lett. v) del Regolamento Congiunto definisce come *stretti legami* la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o capitale di un’impresa;
- da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

#### **IV. OBBLIGHI E COMPORAMENTI VIETATI**

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori tutti i soggetti rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.

La Banca deve disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

La Banca attua procedure per la prevenzione ed il controllo di qualsiasi comportamento scorretto e segnatamente in violazione delle normative in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

E' fatto preciso divieto ai soggetti rilevanti Destinatari della presente Policy di tenere i comportamenti di seguito descritti.

##### **4.1 OPERAZIONI PERSONALI VIETATE**

I soggetti rilevanti non possono effettuare operazioni personali che:

- rientrino tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, titolo I-bis, Capi II e III del TUF, cioè le operazioni che integrano gli illeciti dell'abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato;
- implichino l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, cioè sugli obblighi definiti dalla disciplina degli intermediari di cui al Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190/07.

I soggetti rilevanti devono attenersi alle disposizioni della presente *Policy* anche quando effettuano operazioni personali presso altri intermediari.

## **4.2 DIVIETI SU CONSIGLI O SOLLECITAZIONI**

I soggetti rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante:

- configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato;
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 28 c. 2 del Regolamento Congiunto, in tema di produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti;
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 49 c. 5 del Regolamento Intermediari che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione.

## **4.3 DIVIETI SU COMUNICAZIONI**

I soggetti rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del par. 4.1;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

## V. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITA' DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento sopra riportate da parte dei soggetti rilevanti, sono disposte le seguenti restrizioni all'operatività:

- ove il soggetto rilevante sia un dipendente, tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il soggetto rilevante stesso sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente; ove istituito dal vigente organigramma aziendale, dette transazioni debbono essere siglate dal superiore gerarchico del soggetto rilevante<sup>3</sup>;
- il soggetto rilevante non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;
- il soggetto rilevante non può effettuare operazioni aventi per oggetto strumenti derivati con marginazione;
- ove il soggetto rilevante sia un dipendente, egli non può utilizzare canali di trading on line durante l'orario di lavoro;
- il soggetto rilevante non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela.

Ove il soggetto rilevante sia un dipendente, le operazioni personali a questi consentite non devono comunque essere effettuate con frequenza tale da distoglierlo, per quanto di competenza, dall'assolvimento dei compiti e/o delle funzioni assegnate dalla Banca.

Il soggetto rilevante che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie attribuzioni o mansioni, si trovi in una situazione di conflitto di interessi non prevista nella *Policy per la gestione dei conflitti di interesse* ne deve informare, a seconda dei casi, l'organo di appartenenza o il proprio superiore gerarchico affinché ne riferiscano alla Funzione di Conformità; ove il soggetto rilevante non sia componente di un organo sociale, non sia un dipendente o non faccia riferimento ad un superiore gerarchico allora comunicherà la circostanza direttamente alla Funzione di Conformità. La Banca adotta le misure adeguate per la gestione del conflitto atte ad evitare pregiudizio ai clienti.

---

<sup>3</sup> Ad es. il preposto di filiale deve siglare le operazioni disposte dagli addetti ove, naturalmente, gli addetti siano soggetti rilevanti.

E' dunque personale la responsabilità di assicurarsi, prima di intraprendere una negoziazione in strumenti finanziari, di avere, o meno, accesso ad un'informazione sensibile sul prezzo non resa pubblica.

## **VI. CASI DI INAPPLICABILITA' DELLA POLICY**

La Policy, e di conseguenza le procedure in essa contenute, non si applicano ai seguenti casi:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a Vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

## VII. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di garantire che tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, si dispone che la presente Policy sia consegnata *brevi manu* ai soggetti rilevanti e / o inviata tramite mail a tutti i Destinatari e/o pubblicata in rete interaziendale.

Sarà cura dell'Area Organizzazione accertare che i Destinatari acquisiscano conoscenza della Policy e sarà cura dell'Area Risk Management e Compliance verificarne periodicamente il puntuale rispetto.

## VIII. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI

La Banca individua tempestivamente ogni operazione personale realizzata dai soggetti rilevanti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento mediante l'adozione di procedure informatiche atte ad identificare l'operazione personale nell'ambito del registro elettronico degli ordini<sup>4</sup>.

La Direzione Generale viene altresì informata tempestivamente dalla Funzione di Conformità delle violazioni della presente Policy da parte dei soggetti rilevanti.

Laddove l'operazione personale fosse ritenuta ragionevolmente sospetta di costituire illecito di abuso di informazione privilegiata o manipolazione di mercato essa sarà segnalata senza indugio a Consob come previsto dall'Art. 187 nonies del TUF.

In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni.

---

<sup>4</sup> In assenza di procedure informatiche il dipendente è tenuto a comunicare al proprio superiore gerarchico, e alla Funzione di Conformità, l'effettuazione dell'operazione personale.

## **IX. SANZIONI**

Alla Funzione di Conformità è affidato il compito di monitorare lo stato di applicazione della Policy, di indagare laddove sussistono ragionevoli dubbi di violazione e di istruire qualsiasi segnalazione di violazione agli Organi Aziendali.

La violazione accertata delle procedure descritte nella Policy costituisce un illecito disciplinare per i dipendenti e i promotori della Banca, e può dar luogo, secondo la gravità del caso, all'irrogazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare e dalle vigenti norme contrattuali, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro, con le eventuali conseguenze di legge in caso di atti illeciti.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima la Banca a prendere opportuni provvedimenti.

## **X. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY**

La Banca revisionerà, con cadenza almeno annuale, la Politica per la gestione delle operazioni personali e comunque ogni qualvolta si verifichi un cambiamento essenziale che possa pregiudicare il continuo conseguimento del rispetto degli obblighi legislativi.

Ogni modifica essenziale verrà prontamente comunicata ai Destinatari e all'interno della struttura della Banca stessa.

Saranno considerati oggetto di valutazione in sede di revisione i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi soggetti rilevanti;
- modalità di notifica alla Banca di operazioni personali;
- elenco soggetti Destinatari;
- sanzioni da applicare.